

## Integrazione Pensionistica Aurora

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione  
Iscritto all'albo tenuto dalla Covip con il n. 5034



# *Integrazione Pensionistica Aurora*

## Condizioni generali di contratto

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**

**Unipol**  
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) – [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

# **Integrazione Pensionistica Aurora**

## Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

### **Premessa – Disciplina del contratto**

- Art. 1.** Oggetto del contratto
- Art. 2.** Dichiarazioni dell'Aderente
- Art. 3.** Data di effetto del contratto. Entrata in vigore dell'Assicurazione
- Art. 4.** Durata del contratto
- Art. 5.** Revoca dell'adesione. Diritto di recesso
- Art. 6.** Scioglimento del contratto
- Art. 7.** Piano di contribuzione
- Art. 8.** Costi nella fase di accumulo
- Art. 9.** Costi nella fase di erogazione
- Art. 10.** Prestazione assicurata in fase di accumulo
- Art. 11.** Modifica della base demografica
- Art. 12.** Modifica della base finanziaria
- Art. 13.** Prestazione assicurata nella fase di erogazione
- Art. 14.** Prestazioni in opzione
- Art. 15.** Rivalutazione della prestazione in fase di accumulo
- Art. 16.** Rivalutazione della prestazione in fase di erogazione
- Art. 17.** Riscatto totale e parziale. Anticipazioni
- Art. 18.** Riscatto per decesso dell'Aderente
- Art. 19.** Trasferimento verso altre forme pensionistiche
- Art. 20.** Trasferimento da altre forme pensionistiche
- Art. 21.** Pagamenti della Società
- Art. 22.** Legislazione applicabile
- Art. 23.** Imposte e tasse
- Art. 24.** Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali
- Art. 25.** Foro competente

**ALLEGATO 1 - Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia rivalutabile**

**ALLEGATO 2 - Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita in opzione**

**ALLEGATO 3 - Gestione Speciale IntegraAurora**  
- Regolamento  
- Clausola di rivalutazione

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## **INTEGRAZIONE PENSIONISTICA AURORA**

**Piano individuale pensionistico attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita – Fondo Pensione**

**Tariffa 408A – 409A (per adesioni su base convenzionata)**

### **Premessa**

**Disciplina del contratto:** Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle Condizioni generali di contratto che seguono;
- da quanto stabilito nel documento di polizza e negli eventuali atti di variazione;
- dalle disposizioni di legge in materia.

### **Art. 1 Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha la finalità di realizzare un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione (di seguito “PIP”), istituito ai sensi dell’Art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito “Decreto”, e successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto è finalizzato alla costituzione di una prestazione pensionistica complementare tramite un’assicurazione sulla vita sottoscritta da un Contraente (di seguito definito l’“Aderente”) che in questo particolare tipo di contratto coincide generalmente con l’Assicurato.

Il contratto PIP si può suddividere in due fasi:

- la fase di accumulo, che va dalla data di effetto del contratto alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche, durante il quale l’Aderente effettua uno o più versamenti, di seguito definiti “contributi” o “premi”;
- la successiva fase di erogazione nella quale vengono liquidate le prestazioni pensionistiche.

Possono sottoscrivere il contratto tutte le persone fisiche, anche non titolari di reddito di lavoro o d’impresa. La sottoscrizione del contratto può aver luogo anche a seguito del trasferimento della posizione individuale dell’Aderente da altra forma di previdenza complementare.

La sottoscrizione del contratto è preceduta dalla consegna, da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., di seguito definita “Società”, della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

### **Art. 2 Dichiarazione dell’Aderente**

Le dichiarazioni rese dall’Aderente al momento della sottoscrizione del contratto devono essere esatte e complete.

L’inesatta indicazione della data di nascita comporta in ogni caso la rettifica della prestazione assicurativa sulla base dell’età effettiva.

### **Art. 3 Data di effetto del contratto. Entrata in vigore dell’assicurazione**

La data di effetto del contratto è indicata nel modulo di adesione ed è riportata in polizza.

L’assicurazione entra in vigore alle ore 24,00 della data di effetto del contratto, a condizione che sia stato pagato il primo premio; in caso contrario il contratto entra in vigore alle ore 24,00 della data di pagamento del primo premio.

### **Art. 4 Durata del contratto**

La durata del contratto coincide con la fase di accumulo e cioè con il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto e quella di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Convenzionalmente, ove non diversamente indicato dall’Aderente nel modulo di adesione, l’età di accesso alle prestazioni pensionistiche è stabilita pari a 66 anni di età.

Eventuali modifiche legislative o di professione dell’Aderente, incidenti sulla determinazione dell’età pensionabile, utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono

comportare la rideterminazione della durata contrattuale e conseguentemente del corrispondente coefficiente di conversione in rendita.

A tal fine l'Aderente deve comunicare alla Società le eventuali modifiche di professione intervenute nel corso di esecuzione del contratto.

L'Aderente a condizione che alla data del pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare ha la facoltà di prolungare la durata del contratto oltre il raggiungimento del limite dell'età pensionabile per vecchiaia, proseguendo eventualmente nel versamento dei premi pattuiti. L'Aderente dovrà farne richiesta entro i 105 giorni che precedono la data di scadenza del piano pensionistico, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Rami Vita – Via della Unione Europea, 3/B, 20097 San Donato Milanese MI.

In caso di variazione della durata contrattuale, i coefficienti di conversione in rendita saranno rideterminati.

#### **Art. 5 Revoca dell'adesione. Diritto di recesso**

Fino a quando il contratto non sia concluso, l'Aderente può revocare la propria adesione presentata con la sottoscrizione dell'apposito modulo. La revoca deve essere effettuata mediante comunicazione scritta a:

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita  
Via della Unione Europea 3/B, 20097 San Donato Milanese MI**

a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente il numero dell'adesione sottoscritta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società provvede al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, dandone comunicazione a:

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita  
Via della Unione Europea 3/B, 20097 San Donato Milanese MI**

a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione dell'accettazione della Società o, in mancanza, nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta da entrambe le parti ovvero la Società abbia consegnato al Contraente la polizza dalla stessa sottoscritta.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società restituirà (previa consegna dell'originale di polizza e degli eventuali atti di variazione) il contributo da questi corrisposto al netto dell'eventuale imposta sulle assicurazioni.

La Società ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'emissione del contratto, spese che si quantificano in Euro 40,00.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

#### **Art. 6 Scioglimento del contratto**

Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per le seguenti cause previste dal Decreto:

- trasferimento della posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare;
- richiesta, da parte dell'Aderente, di liquidazione del valore di riscatto totale ai sensi del Decreto;
- richiesta, da parte degli aventi diritto, di liquidazione della posizione assicurativa in caso di decesso dell'Aderente.

#### **Art. 7 Piano di contribuzione**

Il Contratto prevede un piano di contributi da versare secondo la frequenza scelta dall'Aderente.

I premi versati, al netto dei costi di cui al successivo Art. 8, saranno impiegati dalla Società nella Gestione Separata IntegraAurora, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, riportato nelle presenti Condizioni generali di contratto.

L'importo del premio e la frequenza scelta, stabiliti dall'Aderente nel modulo di adesione e indicati nel contratto, possono essere successivamente variati senza necessità di preventiva comunicazione; solo nel caso in cui sia stato attivato il pagamento a mezzo Addebito Diretto SDD (Sepa Direct Debit) l'Aderente dovrà preventivamente comunicare la nuova frequenza prescelta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla successiva scadenza della data di addebito.

L'Aderente può sospendere il piano di contribuzione in qualunque momento mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può riprendere in qualunque momento il versamento dei premi.

Ogni versamento dovrà essere intestato o girato alla Società ovvero all'Intermediario, espressamente in tale qualità, e potrà essere corrisposto, a scelta dell'Aderente, mediante:

- assegno circolare, bancario o postale, munito della clausola di non trasferibilità;
- ordine di bonifico SCT (Sepa Credit Transfer), altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato presso:

- l'Agenzia della Società cui è assegnato il contratto;
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Rami Vita, in Via della Unione Europea 3/B – 20097 San Donato Milanese MI.

Ai fini della rivalutazione viene definita una data di accredito per ciascun premio, che sarà:

- la data di effetto dell'Appendice/quietanza, per tutti i premi, se incassati dalla Società in un periodo di 5 giorni dalla stessa;
- la data dell'effettivo versamento del contributo, per tutti i contributi, se incassati dopo 5 giorni dalla corrispondente data di effetto dell'Appendice/quietanza;

in caso di pagamento a mezzo Addebito Diretto SDD la data di accredito del premio sarà il giorno 15 del mese in cui avviene il pagamento.

L'Aderente deve comunicare alla Società, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del pagamento del premio, l'ammontare dei premi non dedotti dal reddito complessivo, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Qualora l'Aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa a tale data. In tal caso la comunicazione deve avere ad oggetto i premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto.

## **Art. 8 Costi nella fase di accumulo**

I costi posti a carico dell'Aderente sono i seguenti:

### **8.1. Spese di adesione**

E' prevista l'applicazione di un costo fisso pari a 50,00 Euro trattenuto dal primo contributo versato.

### **8.2 Versamenti**

- Una percentuale pari al 4% di ogni contributo, al netto dei diritti di cui sopra in occasione del primo versamento, per i versamenti non derivanti da TFR, a titolo di acquisto e di gestione del contratto.
- Una percentuale pari al 2% di ogni contributo, al netto dei diritti di cui sopra in occasione del primo versamento, per i versamenti derivanti da TFR, a titolo di acquisto e di gestione del contratto.

In caso di trasferimento della posizione assicurativa da altre forme pensionistiche non è previsto alcun costo ad eccezione delle spese di adesione.

### **8.3 Rendimento trattenuto sulla Gestione Speciale**

Ad ogni rivalutazione delle prestazioni assicurate la Società trattiene 1,40 punti percentuali (1,40%) sul rendimento conseguito annualmente dalla gestione interna separata IntegraAurora.

Agli Aderenti alla data del 26/06/2010 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

In caso di adesioni su base convenzionata, la Società diminuisce il rendimento conseguito annualmente dalla gestione interna separata Integra Aurora di 0,85 punti percentuali (tariffa 409A).

#### **Art. 9 Costi nella fase di erogazione**

I coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 sono comprensivi di un caricamento trattenuto dalla Società per far fronte alle spese per l'erogazione della rendita in funzione della frequenza di erogazione prescelta sulla base della seguente tabella:

<b>Frazionamento</b>	<b>Costo in % della rata di rendita</b>
Annuo	1,00%
Semestrale	1,10%
Quadrimestrale	1,20%
Trimestrale	1,30%
Bimestrale	1,40%
Mensile	1,50%

Ad ogni rivalutazione delle prestazioni assicurate la Società trattiene un punto percentuale (1,00%) sul rendimento conseguito annualmente dalla gestione interna separata IntegraAurora.

#### **Art. 10 Prestazione assicurata nella fase di accumulo**

Nella fase di accumulo la prestazione assicurata può essere espressa in forma di capitale e in forma di rendita, come di seguito riportato:

- il capitale costitutivo della rendita, relativo al singolo contributo, viene determinato diminuendo ciascun contributo versato o somma trasferita da altri fondi, degli eventuali costi di cui al precedente art. 8; il capitale viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 15;
- la corrispondente prestazione in forma di rendita vitalizia immediata, relativa al singolo contributo, si determina moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione in rendita vitalizia di cui all'Allegato 1 fatte salve le eventuali modifiche previste dagli articoli 11 e 12 delle presenti condizioni.

Per ciascun contratto, le prestazioni complessivamente assicurate (espresse in forma di capitale o in forma di rendita) sono determinate sommando le prestazioni relative a tutti i contributi versati ed alle somme trasferite da altri fondi, di cui al successivo art. 20, al netto di eventuali prestazioni relative ad anticipazioni o riscatti parziali, di cui al successivo art. 17.

#### **Art. 11 Modifica della base demografica**

La Società potrà rivedere la base demografica utilizzata per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata di cui all'Allegato 1, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione (elaborate dall'ISTAT o da altro organismo pubblico qualificato) e all'esperienza statistica del proprio portafoglio polizze, a fronte di una relazione tecnica sottoscritta dall'Attuario incaricato trasmessa all'IVASS.

In ogni caso, la modifica della base demografica non è applicabile ai contratti che, alla data di introduzione delle modifiche, rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano trascorsi meno di tre anni dalla data di conclusione del contratto
- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Le modifiche delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle rendite vitalizie hanno effetto solo sulle prestazioni relative ai premi versati dopo l'introduzione di tali modifiche.

La Società comunica l'introduzione delle modifiche all'Aderente almeno 120 giorni prima della relativa data di effetto, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

In tal caso l'Aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione assicurativa, comunicando alla Società la propria volontà di trasferimento almeno 30 giorni prima della data di effetto della modifica stessa.

La richiesta di trasferimento dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata a:

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita**  
**Via della Unione Europea 3/B, 20097 San Donato Milanese MI**

#### **Art. 12 Modifica della base finanziaria**

In applicazione di quanto stabilito nel Provvedimento ISVAP n. 1036 - G del 6/11/98 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita potrà comportare modifiche sia al tasso minimo garantito, di cui agli articoli 15 e 16, che al tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata, di cui all'Allegato 1.

In ogni caso, la modifica della base finanziaria non è applicabile ai contratti che, alla data di introduzione delle modifiche, rientrano in una delle seguenti condizioni:

- siano trascorsi meno di tre anni dalla data di conclusione del contratto
- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

Le modifiche delle nuove basi finanziarie hanno effetto limitatamente ai premi versati successivamente alla data di introduzione di tali modifiche.

La Società comunica l'introduzione delle modifiche all'Aderente almeno 120 giorni prima della relativa data di effetto, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

In tal caso l'Aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione assicurativa, comunicando alla Società la propria volontà di trasferimento almeno 30 giorni prima della data di effetto della modifica stessa.

La richiesta di trasferimento dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata a:

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita**  
**Via della Unione Europea 3/B, 20097 San Donato Milanese MI**

#### **Art. 13 Prestazione assicurata nella fase di erogazione**

L'Aderente può chiedere l'erogazione delle prestazioni assicurate alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complementari non inferiore a 5 anni.

Nel caso in cui vi sia cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, l'Aderente può richiedere l'erogazione delle prestazioni assicurate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'Aderente, che ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e possa far valere almeno un anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, può chiedere il prolungamento del contratto di anno in anno.

L'Aderente può richiedere l'erogazione delle prestazioni assicurate sotto forma di capitale nei casi e limiti previsti dal Decreto.

Nella fase di erogazione, la prestazione in forma di rendita vitalizia immediata viene erogata in via posticipata; pertanto la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

Nel corso della Fase di erogazione, la rendita non può essere riscattata, né può essere modificata la frequenza di erogazione.

L'erogazione della rendita vitalizia cessa con la morte dell'Aderente.

#### **Art. 14 Prestazioni in opzione**

In luogo della rendita vitalizia immediata l'Aderente può richiedere l'erogazione delle prestazioni pensionistica in una delle forme sotto indicate:

- una rendita certa per i 5 o 10 anni; detta rendita per i primi 5 o 10 anni è corrisposta all'Aderente finché è in vita o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata; successivamente ai primi 5 o 10 anni è corrisposta all'Aderente finché in vita;
- una rendita vitalizia reversibile; detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'Aderente stesso, alla persona da lui designata.

Le rendite in opzione verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche, in base alle condizioni che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza dell'Aderente prima della conversione stessa.

In ogni caso, la modifica della base finanziaria non è applicabile ai contratti che, alla data di introduzione delle modifiche, rientrano in una delle seguenti condizioni:

- siano trascorsi meno di tre anni dalla data di conclusione del contratto
- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

L'Aderente dovrà inviare richiesta scritta alla Società con le modalità previste dall'Art. 21 delle Condizioni generali di contratto nel periodo compreso tra i 105 e i 30 giorni che precedono la data di scadenza del piano pensionistico.

Nell'Allegato 2 sono riportati i coefficienti di conversione in rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia utilizzati dalla Società alla data di stampa del presente documento.

### **Art. 15 Rivalutazione della prestazione in fase di accumulo**

Nel corso della fase di accumulo, la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità indicate nella Clausola di rivalutazione contenuta nelle presenti condizioni generali di contratto; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita "Gestione Speciale IntegraAurora" secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento (Allegato 3).

#### **15.1 Modalità di rivalutazione**

Ad ogni ricorrenza annuale del 31 dicembre, il capitale costitutivo della rendita in vigore alla ricorrenza precedente è incrementato della misura di rivalutazione di cui alla Clausola di rivalutazione - fase di accumulo.

Per i contributi versati o le somme trasferite nel corso dell'ultimo anno, la rivalutazione di ciascun capitale costitutivo della rendita è effettuata pro-rata temporis in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e il 31 dicembre successivo.

Nel caso in cui vi sia la necessità di determinare il capitale costitutivo della rendita ad una data diversa dal 31 dicembre, a seguito di

- pensionamento,
- riscatto o anticipazione,
- trasferimento verso altre forme pensionistiche
- decesso

la rivalutazione viene effettuata fino alla data di richiesta di liquidazione o trasferimento, con le modalità di seguito descritte.

Il capitale costitutivo della rendita in vigore alla ricorrenza del 31 dicembre precedente è rivalutato pro-rata temporis, in funzione della misura di rivalutazione di cui alla Clausola di rivalutazione - fase di accumulo, per i giorni intercorrenti tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta .

Per i contributi versati o le somme trasferite nel corso dell'ultimo anno, la rivalutazione di ciascun capitale costitutivo della rendita è effettuata pro-rata temporis in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e la medesima data di richiesta.

Le rivalutazioni sono effettuate applicando il criterio della capitalizzazione composta.

La corrispondente prestazione in forma di rendita vitalizia, si determina moltiplicando il capitale costitutivo della rendita di ogni singolo contributo per il relativo coefficiente di conversione in rendita vitalizia di cui all'Allegato 1 fatte salve le eventuali modifiche previste agli articoli 11 e 12 delle presenti condizioni.

## **Art. 16 Rivalutazione della prestazione in fase di erogazione**

Nel corso della fase di erogazione, la Società riconoscerà una rivalutazione annua della prestazione assicurata secondo le modalità indicate nella Clausola di rivalutazione – fase di erogazione; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita "Gestione Speciale IntegraAurora" secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento (Allegato 3).

### **16.1 Modalità di rivalutazione**

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata della misura di rivalutazione di cui alla Clausola di rivalutazione - fase di erogazione.

## **Art. 17 Riscatto totale e parziale. Anticipazioni**

L'Aderente nella Fase di accumulo può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, e di anticipazione nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale costitutivo della rendita, rivalutato fino alla data della richiesta di liquidazione in base ai criteri indicati all'art. 15.

Ad ogni riscatto parziale o anticipazione viene determinata la "percentuale di liquidazione" pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale o anticipazione e il valore di riscatto totale alla data di richiesta di liquidazione.

La parte di contributi corrispondente ad ogni riscatto parziale o anticipazione è ottenuto applicando tale percentuale al cumulo dei contributi versati, al netto di quelli già eventualmente utilizzati per precedenti riscatti parziali o anticipazioni.

Il contratto resta in vigore per i residui valori contrattuali (contributi, capitale costitutivo della rendita e prestazione in rendita) proporzionalmente ridotti della "percentuale di liquidazione" sopra definita.

## **Art. 18 Riscatto per decesso dell'Aderente**

In caso di decesso dell'Aderente nella Fase di accumulo agli eredi, o ai diversi beneficiari designati dall'Aderente stesso, viene liquidato un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all'art. 17, determinato alla data di richiesta di liquidazione.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino alla sua scadenza.

## **Art. 19 Trasferimento verso altre forme pensionistiche**

L'Aderente nella Fase di accumulo, trascorsi due anni dalla conclusione del contratto, può trasferire l'intera posizione assicurativa ad altra forma pensionistica complementare nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto.

Il limite temporale di due anni non si applica nel caso in cui l'Aderente richieda il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

La Società provvede, entro sei mesi dalla data di ricevimento della documentazione completa attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all'art. 17, determinato alla data di ricevimento della documentazione stessa.

## **Art. 20 Trasferimento da altre forme pensionistiche**

Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto abbia luogo a seguito del trasferimento della posizione individuale maturata dall'Aderente presso altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto, l'Aderente dovrà fornire alla Società gli elementi relativi agli importi da trasferire per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell'effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza.

La Società, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alla somma trasferita la disciplina del presente contratto.

Alla somma trasferita corrispondono le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 10, senza applicazioni di oneri.

Il trasferimento della somma sopra descritta, avverrà il giorno in cui la Società viene a conoscenza dell'effettivo accredito e delle disponibilità delle somme accreditate.

## **Art. 21 Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli di seguito elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione completa o dal completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, saranno dovuti gli interessi legali. Per i soli pagamenti conseguenti alle richieste di riscatto e di trasferimento della posizione assicurativa, la Società provvede a liquidare la somma dovuta entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, saranno dovuti gli interessi legali.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico su conto corrente intestato all'avente diritto ed indicato per iscritto al momento della consegna della documentazione attestante il diritto alla prestazione o mediante assegno presso la sede della Società o dell'Agenzia.

Le richieste di pagamento e la relativa documentazione dovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Rami Vita - Via della Unione Europea 3/B, 20097 San Donato Milanese, MI.

### **21.1 Erogazione della prestazione pensionistica**

Per l'erogazione della prestazione pensionistica, la Società richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'Aderente nella quale siano riportati le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;
- eventuale documentazione attestante l'iscrizione, alla data del 28/4/93, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15/11/92;
- originale di polizza e di eventuali atti di variazione;
- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
- l'opzione di prestazione scelta (in mancanza di indicazione la Società liquiderà tutta la prestazione in forma di rendita vitalizia immediata).

Nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita in opzione certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, di cui all'art. 14, è necessario indicare per il caso di decesso dell'Aderente la persona designata (ovvero le persone designate) a percepire la rendita nel periodo di corresponsione certa; nel caso in cui la scelta ricada sulla rendita vitalizia reversibile, di cui all'art. 14, è necessario indicare:

- la misura di reversibilità;
- le generalità complete della persona reversionaria da lui designata ovvero delle persone reversionarie da lui designate (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale).

La liquidazione della rendita viene effettuata il giorno stesso della scadenza di ogni singola rata, previo l'accertamento, da parte della Società, dell'esistenza in vita dell'Aderente nel caso di rendita vitalizia, o della persona designata dall'Aderente nel caso di rendita certa o reversibile. A tal fine l'Aderente o la persona designata dovrà far pervenire alla Società almeno 15 giorni prima del pagamento della prima rata di rendita, il certificato di esistenza in vita rilasciato dal comune di residenza in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di trasmissione o di presentazione del documento. Successivamente, il certificato di esistenza in vita dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'anniversario della data di effetto della rendita.

In caso di decesso dell'Aderente o della persona da lui designata durante la fase di erogazione della rendita dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Società, la quale avrà diritto alla

restituzione delle rate di rendita riferite al periodo intercorrente tra la data del decesso e la data di decorrenza dell'ultima rata corrisposta. La Società liquiderà comunque all'Aderente il rateo di rendita riferito al periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell'ultima rata corrisposta prima del decesso e la data del decesso stesso.

### **21.2 Pagamento del riscatto totale**

Per il pagamento del riscatto totale, la Società richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'Aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;
- originale di polizza e di eventuali atti di variazione;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

### **21.3 Pagamento del riscatto parziale**

Per il pagamento del riscatto parziale, la Società richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'Aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;
- copia dell'originale di polizza;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

### **21.4 Pagamento dell'anticipazione**

Per il pagamento dell'anticipazione, la Società richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta dall'Aderente nella quale siano riportate le generalità complete dello stesso (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido dell'Aderente;
- copia dell'originale di polizza;
- idonea documentazione attestante il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, elencata dettagliatamente nel *Documento sulle Anticipazioni*.

### **21.5 Pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente in Fase di accumulo**

Per il pagamento derivante dal decesso dell'Aderente nella Fase di accumulo, la Società richiede la documentazione di seguito indicata:

- richiesta di pagamento compilata e sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto nella quale siano riportate le generalità complete degli stessi (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale); nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda completa di tutti i dati identificativi;
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido di ciascun avente diritto;
- originale di polizza e di eventuali atti di variazione;
- certificato di morte dell'Aderente;
- testamento in copia autentica, se esiste; in caso di non esistenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'Atto Notorio (rilasciato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/00) con cui si attesti che si è aperta successione, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento;
- nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace: copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace);
- eventuali altri documenti se e in quanto indispensabili per individuare con esattezza gli aventi diritto e per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento

### **21.6 Pagamenti conseguenti al trasferimento verso altre forme pensionistiche**

Per i pagamenti conseguenti al trasferimento verso altre forme pensionistiche, la Società richiede gli estremi identificativi della forma pensionistica di destinazione.

Nel caso in cui il trasferimento è conseguente al cambiamento dell'attività lavorativa, viene richiesta un'autocertificazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e l'inizio della nuova attività.

### **Art. 22 Legislazione applicabile**

Al presente contratto si applica la legge italiana.

### **Art. 23 Imposte e tasse**

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente e/o degli aventi diritto.

### **Art. 24 Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali**

Le somme assicurate ed i premi sono espressi e regolati in Euro.

### **Art. 25 Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Aderente o degli aventi diritto.

## ALLEGATO 1

### **Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita vitalizia immediata**

L'età assicurativa dell'Aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di accesso ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata sono stati determinati con le seguenti basi tecniche:

Tavola demografica: IPS55U

Tasso tecnico: 2%

La tavola demografica IPS55U prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa dell'aderente in funzione dell'anno di nascita come indicato nella tabella seguente:

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1926	+3
Dal 1927 al 1939	+2
Dal 1940 al 1948	+1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971 in poi	-2

Le tabelle dei coefficienti di seguito riportate prevedono l'utilizzo della età corretta.

La Società potrà rivedere la base demografica utilizzata per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione (elaborate dall'ISTAT o da altro organismo pubblico qualificato) e all'esperienza statistica del proprio portafoglio polizze, a fronte di una relazione tecnica sottoscritta dall'Attuario incaricato trasmessa all'IVASS.

In applicazione di quanto stabilito nel Provvedimento ISVAP n. 1036 - G del 6/11/98 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita potrà comportare modifiche sia al tasso minimo garantito, di cui agli articoli 15 e 16, che al tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia.

Le modifiche hanno effetto limitatamente alle prestazioni relative ai premi versati successivamente alla data di introduzione di tali modifiche.

In ogni caso, le modifiche di cui sopra non sono applicabili ai contratti che, alla data di introduzione delle modifiche, rientrano in una delle seguenti condizioni:

- siano trascorsi meno di tre anni dalla data di conclusione del contratto
- manchino meno di tre anni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche
- sia già iniziata l'erogazione della rendita.

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA PAGABILE IN RATE  
POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA  
Tasso Tecnico 2%**

**Coefficienti per 1.000,00 Euro di capitale**

ETA' CORRETTA	FRAZIONAMENTO					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	38,160	37,759	37,602	37,505	37,409	37,313
51	38,836	38,421	38,259	38,160	38,061	37,962
52	39,548	39,118	38,951	38,849	38,747	38,646
53	40,298	39,853	39,680	39,575	39,470	39,366
54	41,090	40,628	40,449	40,341	40,232	40,124
55	41,926	41,446	41,261	41,149	41,037	40,925
56	42,811	42,311	42,119	42,003	41,888	41,772
57	43,749	43,228	43,029	42,909	42,789	42,669
58	44,745	44,202	43,994	43,870	43,745	43,622
59	45,805	45,237	45,021	44,891	44,762	44,633
60	46,934	46,338	46,113	45,978	45,843	45,710
61	48,136	47,511	47,275	47,134	46,994	46,855
62	49,416	48,758	48,511	48,364	48,218	48,072
63	50,777	50,085	49,825	49,672	49,519	49,367
64	52,230	51,499	51,226	51,065	50,905	50,746
65	53,784	53,011	52,723	52,554	52,386	52,219
66	55,439	54,620	54,316	54,138	53,962	53,786
67	57,217	56,347	56,025	55,838	55,651	55,466
68	59,127	58,200	57,859	57,661	57,464	57,268
69	61,182	60,192	59,829	59,619	59,411	59,204
70	63,395	62,335	61,948	61,725	61,504	61,284
71	65,780	64,641	64,228	63,991	63,756	63,522
72	68,359	67,132	66,689	66,436	66,185	65,935
73	71,166	69,840	69,363	69,093	68,824	68,557
74	74,237	72,799	72,283	71,992	71,704	71,417
75	77,598	76,031	75,473	75,159	74,847	74,538

## ALLEGATO 2

### **Coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita in rendita in opzione**

L'età assicurativa dell'Aderente, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di accesso ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno pari o superiore al semestre.

I coefficienti di conversione in rendita certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sono stati determinati con le seguenti basi tecniche:

Tavola demografica: IPS55U

Tasso tecnico: 2%

La tavola demografica IPS55U prevede l'utilizzo della età corretta ottenuta ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa dell'aderente in funzione dell'anno di nascita come indicato nella tabella seguente:

<b>Anno di nascita</b>	<b>Correzione dell'età</b>
Fino al 1926	+3
Dal 1927 al 1939	+2
Dal 1940 al 1948	+1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971 in poi	-2

Le tabelle dei coefficienti di seguito riportate prevedono l'utilizzo della età corretta.

Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare in funzione delle basi demografiche che saranno in vigore alla data di conversione e saranno portate a conoscenza dell'Aderente prima della conversione stessa.

**ASSICURAZIONE DI RENDITA CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA,  
PAGABILE IN RATE POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA  
Tasso Tecnico 2%**

**Coefficienti per 1.000,00 Euro di capitale**

ETA' CORRETTA	FRAZIONAMENTO					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	38,135	37,736	37,580	37,484	37,388	37,293
51	38,808	38,396	38,235	38,136	38,038	37,940
52	39,516	39,090	38,924	38,822	38,721	38,620
53	40,263	39,821	39,650	39,545	39,441	39,337
54	41,050	40,592	40,415	40,307	40,200	40,092
55	41,882	41,406	41,223	41,111	41,000	40,890
56	42,761	42,267	42,077	41,962	41,847	41,732
57	43,693	43,178	42,981	42,862	42,743	42,625
58	44,682	44,145	43,940	43,816	43,693	43,570
59	45,731	45,171	44,958	44,829	44,702	44,574
60	46,847	46,262	46,039	45,906	45,773	45,641
61	48,034	47,420	47,188	47,049	46,911	46,773
62	49,294	48,650	48,407	48,263	48,119	47,976
63	50,633	49,957	49,703	49,552	49,402	49,252
64	52,059	51,348	51,081	50,923	50,767	50,610
65	53,581	52,831	52,550	52,385	52,221	52,057
66	55,199	54,407	54,112	53,939	53,767	53,596
67	56,931	56,094	55,783	55,601	55,420	55,240
68	58,786	57,898	57,570	57,378	57,188	56,999
69	60,775	59,832	59,484	59,282	59,081	58,882
70	62,910	61,905	61,537	61,324	61,111	60,901
71	65,203	64,131	63,740	63,514	63,289	63,066
72	67,672	66,527	66,109	65,870	65,632	65,395
73	70,341	69,114	68,669	68,415	68,162	67,910
74	73,231	71,915	71,439	71,168	70,899	70,631
75	76,356	74,942	74,433	74,144	73,857	73,571

**ASSICURAZIONE DI RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA,  
PAGABILE IN RATE POSTICIPATE SECONDO LA RATEAZIONE PRESCELTA  
Tasso Tecnico 2%**

**Coefficienti per 1.000,00 Euro di capitale**

ETA' CORRETTA	FRAZIONAMENTO					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	38,061	37,666	37,512	37,416	37,321	37,227
51	38,725	38,318	38,159	38,061	37,963	37,866
52	39,424	39,003	38,839	38,738	38,638	38,538
53	40,159	39,724	39,554	39,451	39,347	39,245
54	40,933	40,482	40,308	40,201	40,094	39,988
55	41,749	41,282	41,101	40,991	40,881	40,772
56	42,609	42,124	41,937	41,823	41,710	41,597
57	43,517	43,014	42,820	42,703	42,586	42,469
58	44,478	43,954	43,753	43,632	43,511	43,390
59	45,493	44,948	44,740	44,614	44,489	44,364
60	46,568	46,000	45,783	45,653	45,523	45,394
61	47,705	47,112	46,887	46,752	46,617	46,483
62	48,907	48,288	48,053	47,913	47,773	47,634
63	50,177	49,530	49,286	49,140	48,995	48,850
64	51,522	50,845	50,590	50,438	50,287	50,137
65	52,947	52,238	51,971	51,813	51,656	51,499
66	54,455	53,711	53,432	53,267	53,103	52,940
67	56,054	55,274	54,982	54,810	54,638	54,468
68	57,750	56,930	56,624	56,445	56,266	56,088
69	59,545	58,684	58,364	58,176	57,989	57,803
70	61,443	60,539	60,203	60,007	59,812	59,617
71	63,443	62,495	62,143	61,938	61,734	61,531
72	65,550	64,555	64,187	63,973	63,760	63,548
73	67,767	66,725	66,340	66,117	65,894	65,673
74	70,098	69,007	68,605	68,372	68,140	67,909
75	72,532	71,394	70,975	70,732	70,491	70,250

## ALLEGATO 3

### REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "GESTIONE SPECIALE INTEGRAAURORA" DENOMINATA IN EURO

#### 1 Gestione speciale IntegraAurora

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "**Società**") attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta con il nome "Gestione speciale IntegraAurora" ed indicata nel seguito con la sigla "IntegraAurora".

La gestione IntegraAurora è dedicata agli Aderenti a "IntegrazionePensionisticaAurora" Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione, iscritto al n. 5034 dell'albo tenuto dalla COVIP (di seguito il "PIP").

Il valore delle attività gestite (di seguito le "**Attività**") non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione IntegraAurora (di seguito le "**Riserve**").

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni generali di contratto.

La gestione IntegraAurora è conforme alle disposizioni del Provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 1996, del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e del Regolamento del PIP.

#### 2 Politica di investimento

La politica di investimento delle Attività della gestione IntegraAurora è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti degli Aderenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

Le risorse della gestione IntegraAurora sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011.

La composizione delle Attività della gestione rispetta i seguenti limiti quantitativi, espressi in termini di rapporto tra il valore di carico complessivo<sup>1</sup> delle Attività - appartenenti alle macroclassi definite nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 - e il totale delle Riserve:

- A1) titoli di debito e altri valori assimilabili: fino al 100% delle Riserve da coprire;
- A2) prestiti: massimo del 20% delle Riserve da coprire;
- A3) titoli di capitale ed altri valori assimilabili<sup>2</sup>: massimo 35% delle Riserve da coprire;
- A4) comparto immobiliare (beni immobili e valori assimilabili): massimo 40% delle Riserve da coprire;
- A5) investimenti alternativi: massimo 10% delle Riserve da coprire;
- B) crediti + C) altri attivi: massimo 25% delle Riserve da coprire;
- D) depositi (depositi bancari o presso altri enti creditizi, a vista o con vincoli di durata uguale o inferiori a 15 giorni): massimo 20% delle Riserve da coprire.

La gestione IntegraAurora può investire in attività emesse da controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 (di seguito le "**Controparti Infragrappo**") nella misura massima del 35% delle Riserve da coprire.

In conformità a quanto previsto da quest'ultimo Regolamento sono adottate, e sottoposte a revisione periodica, le linee guida in materia di operazioni infragrappo, che definiscono le modalità secondo cui si svolge l'operatività con le Controparti Infragrappo, precisando limiti, ruoli e responsabilità, processi operativi e flussi comunicativi.

Inoltre, al fine di assicurare la tutela degli Aderenti da possibili situazioni di conflitto di interessi, è adottata e mantenuta aggiornata una politica di gestione dei conflitti d'interesse, che identifica le circostanze che generano, o potrebbero generare, un conflitto d'interesse che possa incidere

<sup>1</sup> Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa (vedi Art.8 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011). I rapporti vengono calcolati alla fine di ciascun mese.

<sup>2</sup> Inclusi gli investimenti alternativi di natura azionaria compresi nella macroclasse A5.

negativamente sugli interessi degli Aderenti, definisce le procedure adottate e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse.

Tra le misure organizzative adottate sono ricomprese specifiche riserve deliberative e obblighi di verifica che l'operazione, in cui la Società abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, sia effettuata nell'interesse dei clienti e alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione, alla natura delle operazioni stesse e ai costi di transazione.

E' possibile l'impiego di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, che consentono l'utilizzo degli stessi a condizione che venga perseguita la finalità di effettuare una gestione equilibrata e prudente del portafoglio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile operare in strumenti derivati aventi come sottostanti tassi d'interesse, cambi, azioni, indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito.

### **3 Determinazione del tasso medio di rendimento**

Il tasso medio di rendimento della gestione IntegraAurora realizzato nel periodo di osservazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del periodo considerato alla giacenza media delle Attività della gestione IntegraAurora nello stesso periodo. Il periodo di osservazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione IntegraAurora, al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Sul patrimonio della gestione interna separata possono gravare le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il contributo di vigilanza dovuto annualmente alla COVIP; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salvo diversa decisione della Società. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate, salvo quanto disposto da eventuali future innovazioni normative.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della gestione IntegraAurora e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.

Il rendimento della gestione IntegraAurora beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

Nel periodo di osservazione si determinano dodici tassi medi di rendimento, ciascuno riferito ad un periodo costituito da dodici mesi consecutivi, il primo dei quali termina il 31 gennaio e l'ultimo il 31 dicembre dello stesso anno.

### **4 Modifiche al Regolamento**

La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della gestione IntegraAurora derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per l'Aderente.

### **5 Certificazione della gestione IntegraAurora**

La gestione IntegraAurora è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

## **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE fase di accumulo**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di "Gestione Speciale IntegraAurora", di seguito definita IntegraAurora, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Secondo quanto stabilito all'Art. 3 del Regolamento, in ogni periodo di osservazione la Società determina dodici tassi medi di rendimento, ciascuno riferito ad un periodo costituito da dodici mesi consecutivi, il primo dei quali termina il 31 gennaio e l'ultimo il 31 dicembre dello stesso anno.

### **A) Misura della rivalutazione**

Al fine di determinare la misura di rivalutazione, il tasso medio di rendimento di IntegraAurora è quello realizzato nel periodo di dodici mesi compresi tra il 1° settembre dell'anno precedente e il 31 agosto dell'anno in corso.

Il tasso di rendimento attribuito al contratto si ottiene sottraendo al tasso medio di rendimento realizzato da "IntegraAurora", il rendimento trattenuto dalla Società pari a 1,40 punti percentuali; agli Aderenti alla data del 26/06/2010 continuano ad applicarsi le condizioni economiche previste al momento dell'adesione.

In caso di adesioni su base convenzionata, la Società diminuisce il tasso medio di rendimento conseguito annualmente dalla gestione interna separata IntegraAurora di 0,85 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione coincide con il rendimento attribuito.

La misura di rivalutazione non può essere comunque inferiore al minore tra il 2% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita in vigore alla data di versamento del premio relativo alla prestazione pensionistica stessa. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

### **B) Rivalutazione della prestazione**

Al 31 dicembre di ogni anno le prestazioni assicurate saranno rivalutate in funzione della misura di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto all'art. 15 delle Condizioni generali di contratto. Per i capitali derivanti dai premi pagati nel corso dell'anno, la misura di rivalutazione sarà determinata secondo il metodo pro rata temporis, cioè per i giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e il 31 dicembre successivo.

Nei casi di riscatto, scadenza del piano pensionistico, trasferimento verso altre forme pensionistiche, riscatto in caso di decesso dell'Aderente, l'eventuale rivalutazione pro rata temporis sarà effettuata alla data in cui è stata richiesta la liquidazione o il trasferimento, utilizzando la misura di rivalutazione determinata in funzione del tasso medio di rendimento ottenuto da IntegraAurora nei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente il mese in cui è stata richiesta la liquidazione o il trasferimento.

## **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE fase di erogazione della rendita**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l'apposita "Gestione Speciale IntegraAurora" secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.

Secondo quanto stabilito all'Art. 3 del Regolamento, in ogni periodo di osservazione la Società determina dodici tassi medi di rendimento, ciascuno riferito ad un periodo costituito da dodici mesi consecutivi, il primo dei quali termina il 31 gennaio e l'ultimo il 31 dicembre dello stesso anno.

Al fine di determinare la misura di rivalutazione di cui al successivo punto A), il tasso medio di rendimento della Gestione separata "IntegraAurora" è quello realizzato nel periodo di dodici mesi che precede l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

**A) Misura della rivalutazione**

Il tasso di rendimento attribuito al contratto si ottiene sottraendo al tasso medio di rendimento realizzato da "IntegraAurora", il rendimento trattenuto dalla Società pari ad un punto percentuale. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%, o del diverso tasso applicato, fatto salvo quanto stabilito nel Provvedimento ISVAP n. 1036 - G del 6/11/98 e successive modifiche ed integrazioni, già conteggiato nel calcolo delle prestazioni, la differenza tra il tasso di rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso di interesse.

**B) Rivalutazione della rendita**

Ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione della rendita le prestazioni assicurate saranno rivalutate in funzione della misura di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto all'art. 16 delle Condizioni generali di contratto.



**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,  
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte  
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)